



# Comune di Avellino

## ORGANI POLITICI

### Ordinanza Sindacale N°: 238/2025

**Sindaco: LAURA NARGI**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI.**



LAURA NARGI  
24.04.2025  
11:56:37 UTC

## IL SINDACO

### Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 36 del 03/08/2020 “*Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria*”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n.155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;
- la Regione Campania, in attuazione dell'art. 2 della L.R. n° 36 del 03/08/2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili”;
- in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione.

**Vista e richiamata** integralmente l'ordinanza sindacale n. 495/2024 della quale vengono confermate le motivazioni e i presupposti in essa contenuti;

### Ritenuto:

- di poter consentire gli abbruciamenti dei residui vegetali con le stesse modalità contenute nella citata ordinanza n. 495/2024;

**Ritenuto**, inoltre, che nei giorni in cui saranno consentiti gli abbruciamenti, gli stessi dovranno avvenire nelle ore più calde della giornata e garantendo una fiamma viva, limitando al minimo la produzione di fumo, al fine di accelerare la combustione.

**Dato atto** che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.

### Richiamati:

- il d. lgs. 267/2000, artt. 50 e 54 e succ. mod. e int.;
- il d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., con particolare riferimento agli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1 lett. f);
- l'art. 2 della L.R. n° 36/2020;

## ORDINA

1. che, a **partire dal 24 aprile 2025 e fino al 14 giugno 2025 compreso**, su tutto il territorio comunale, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, sono consentite esclusivamente nel giorno di **mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 16.00**, fatto salvo diversa determinazione regionale in merito al divieto assoluto per il contenimento del rischio di incendio;
2. che le operazioni di accensione dei fuochi, nei giorni ed orari consentiti, dovranno avvenire in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento. Le stesse operazioni devono garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia senza arrecare danno alle persone e

alle cose. Per tutta la durata dell'abbruciamento dovrà essere assicurata, fino al completo spegnimento del cumulo, la costante vigilanza da parte di persona maggiorenne;

3. che l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale deve avvenire senza creare molestie ai cittadini;
4. nei casi di applicazione della procedura operativa di emergenza polveri sottili, di cui all'art. 2 della L.R. n. 36 del 03/08/2020, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
5. che è fatto assoluto divieto di:
  - a. accensione di cumuli a distanza inferiore di 30 mt. dai fabbricati che non dovranno, comunque, essere interessati dal fumo;
  - b. abbruciamento di materiale umido;
  - c. abbruciamento di materiale trattato con diserbanti;
6. che seguiranno aggiornamenti in relazione alle verifiche sui dati delle concentrazioni di polveri sottili che verranno forniti dagli organi competenti;
7. che, per quanto di competenza, la Polizia Municipale in forza al presente Comune, provvederà al controllo sull'attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

- che i trasgressori sono passibili della sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000, fatta salva la responsabilità civile e penale;
- che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge;
- che, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

#### **TRASMETTE**

la presente ordinanza per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:

- Alla Prefettura di Avellino – UTG;
- Alla Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- All'ARPAC Dipartimento di Avellino;
- All'ASL Avellino;
- Alla Provincia di Avellino;
- Alla Questura di Avellino;
- Al Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Avellino;
- Al Comando di Polizia Municipale.

